



**Newsletter n. 13/2024 della Giustizia amministrativa  
a cura dell'Ufficio del massimario**

## **Indice**

### **Corte costituzionale**

1. Corte cost., 29 marzo 2024, n. 54, sulla legittimità costituzionale delle norme che sanzionano l'omessa dichiarazione delle vincite lorde al fine di accedere al Rdc o di mantenerlo;
2. Corte cost., 29 marzo 2024, n. 53, sulla legittimità costituzionale delle norme che prevedono la cittadinanza italiana o europea, o la residenza da almeno otto anni, per l'accesso ad un mutuo agevolato per la ristrutturazione di immobili;
3. Corte cost., 28 marzo 2024, n. 51, sulla illegittimità costituzionale delle norme che prevedono la destituzione automatica del magistrato condannato a pena non sospesa;
4. Corte cost., 26 marzo 2024, n. 49, sulla legittimità costituzionale delle norme che prevedono l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. *sugar tax*).

### **Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali**

5. Cons. Stato, sez. VII, 27 marzo 2024, n. 2905, sulla legittimità della destituzione del magistrato amministrativo che imponga agli allievi clausole finalizzate esclusivamente ad ottenere da questi ultimi un'adesione personale assoluta ed acritica;
6. Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2024, n. 2882, dilazione temporale del termine per ricorrere nelle procedure di gara ed istanza di accesso documentale;

7. Cons. Stato, sez. III, 26 marzo 2024, n. 2866, complessiva operazione amministrativa della stazione appaltante e logica integrativa del risultato;
8. Cons. Stato, sez. II, 22 marzo 2024 n. 2798, nozione di centro abitato e sua rilevanza urbanistica;
9. Cons. Stato, sez. VI, 22 marzo 2024, n. 2791, *ne bis in idem* europeo e provvedimenti sanzionatori dell'AGCM;
10. Cons. Stato, sez. IV, 21 marzo 2024, n. 2789, impianto di trattamento dei rifiuti e monitoraggio del quantitativo delle sostanze pericolose presenti;
11. Cons. Stato, sez. III, 21 marzo 2024, n. 2778, sulla natura giuridica dell'atto di disposizione dell'Ispettorato del lavoro per i casi di violazione del CCNL e sulla relativa giurisdizione;
12. Cons. Stato, sez. VII, 19 marzo 2024, n. 2679, ancora sul contrasto con il diritto unionale delle proroghe delle concessioni demaniali marittime;
13. Cons. Stato, sez. V, 18 marzo 2024, n. 2606, sull'inammissibilità dell'azione surrogatoria nel giudizio amministrativo;
14. Cons. Stato, sez. II, 18 marzo 2024, n. 2567, è illegittima l'ordinanza che impone l'affissione del crocifisso in tutti gli edifici pubblici;
15. Cons. Stato, sez. II, 15 marzo 2024, n. 2556, giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario e profili di giurisdizione;
16. Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2024, n. 2395, su un caso di uso improprio dell'ordinanza contingibile e urgente;
17. Cons. Stato, sez. II, 7 marzo 2024, n. 2251, sull'onere incombente sul ricorrente per ottenere l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami;
18. Cons. Stato, sez. II, 7 marzo 2024, n. 2228, deferita alla plenaria la questione della decadenza del titolo edilizio e regime giuridico delle opere parzialmente eseguite e non successivamente completate;
19. C.g.a., sez. giur., 28 marzo 2024, n. 233, sul risarcimento del danno in caso di annullamento dell'interdittiva antimafia;
20. C.g.a., sez. giur., 18 marzo 2024, n. 218, ancora sulla legittimazione ad agire;
21. T.a.r. per la Sicilia, sez. III, 21 marzo 2024, n. 1120, sulla giurisdizione in caso di domanda di condanna degli amministratori di un comune, ed in via subordinata del comune stesso;
22. T.a.r. per la Sicilia, sez. IV, 13 marzo 2024, n. 984, sulla giurisdizione in caso di acquisto della cittadinanza per matrimonio;
23. T.a.r. per la Sicilia, sez. I, 11 marzo 2024, n. 953, sulla non manifesta infondatezza della legge regionale siciliana che attribuisce alla giunta regionale siciliana la competenza a determinare le tariffe del servizio idrico.

24. [Cons. Stato, sez. cons. atti norm., 28 marzo 2024, n. 440](#), parere negativo sullo schema di decreto delegato per la riforma del sistema dei controlli e delle sanzioni in relazione allo svolgimento di attività economiche;
25. [Cons. Stato, sez. I, 7 marzo 2024, n. 284](#), progetto del nuovo ospedale Galliera ed aspetti problematici di compatibilità urbanistica.

### **Normativa e altre novità di interesse**

26. [Decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 44](#) - Attuazione della legge 17 giugno 2022, n. 71, recante deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (G.U., serie generale, n. 81 del 6 aprile 2024);
27. [Decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 45](#) - Disposizioni per il riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71 (G.U., serie generale, n. 81 del 6 aprile 2024);
28. [Decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41](#) – Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza (in G.U., serie generale, n. 78 del 3 aprile 2024);
29. [Decreto legge 29 marzo 2024, n. 39](#) - Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria (in G.U., serie generale, n. 75 del 29 marzo 2024).

## Corte costituzionale

(1)

**Sulla legittimità costituzionale delle norme che sanzionano l'omessa dichiarazione delle vincite lorde al fine di accedere al Rdc o di mantenerlo.**

**Corte cost., 29 marzo 2024, n. 54 – Pres. Barbera, Red. Antonini**

E' infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 11, e 7, commi 1 e 2, del d.l. n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 26 del 2019, nella parte in cui sanzionano penalmente l'omessa dichiarazione delle vincite lorde al fine di accedere al reddito di cittadinanza o di mantenerlo; infatti, non è irragionevole la scelta del legislatore di escludere dal reddito di cittadinanza chi si è rovinato col gioco, perché non è la povertà da ludopatia, ma è piuttosto la ludopatia stessa a rappresentare uno di quegli ostacoli di fatto che è compito della Repubblica rimuovere.

(2)

**Sulla legittimità costituzionale delle norme che prevedono la cittadinanza italiana o europea, o la residenza da almeno otto anni, per l'accesso ad un mutuo agevolato per la ristrutturazione di immobili.**

**Corte costituzionale, 29 marzo 2024, n. 53 – Pres. Barbera, Red. Navarretta**

E' incostituzionale dell'art. 80, comma 1, della l.r. Valle d'Aosta n. 3 del 2013, nella parte in cui esclude chi non abbia la cittadinanza italiana o europea dall'accesso a un mutuo agevolato, finalizzato a riqualificare borghi della Valle d'Aosta, tramite il recupero di immobili; infatti, escludere gli stranieri solo in quanto tali, benché essi si trovino nelle medesime condizioni che

giustificano l'agevolazione in relazione agli interessi pubblici protetti, si pone in aperto contrasto con l'art. 3 Cost.

E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, comma 1, della l.r. Valle d'Aosta n. 3 del 2013, nella parte in cui esclude dall'accesso a un mutuo agevolato, finalizzato a riqualificare borghi della Valle d'Aosta, tramite il recupero di immobili, chi non abbia la residenza nel territorio regionale da almeno otto anni; infatti, non è irragionevole, in un contesto estraneo alla tutela di bisogni primari e finalizzato a riqualificare il territorio, valorizzare la residenza prolungata nel territorio medesimo, in alternativa alla proprietà protratta da almeno quindici anni; d'altronde al mutuo agevolato, che non è concesso *una tantum*, è dato accedere via via che matura il requisito temporale o rispetto al diritto di proprietà o rispetto alla residenza.

(3)

**Sulla illegittimità costituzionale delle norme che prevedono la destituzione automatica del magistrato condannato a pena non sospesa.**

**[Corte costituzionale, 28 marzo 2024, n. 51 – Pres. Barbera, Red. Viganò](#)**

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 109 del 2006, nella parte in cui dispone che si applica la sanzione della rimozione al magistrato che incorre in una condanna a pena detentiva per delitto non colposo non inferiore a un anno la cui esecuzione non sia stata sospesa, ai sensi degli articoli 163 e 164 del codice penale o per la quale sia intervenuto provvedimento di revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168 dello stesso codice, senza prevedere che sia comunque rimessa all'organo di governo autonomo la valutazione concreta della offensività della condotta al fine di una eventuale graduazione della misura sanzionatoria; infatti, l'automatismo stabilito dalla disciplina censurata è suscettibile di produrre, in concreto, risultati sanzionatori sproporzionati rispetto alle specifiche

finalità della responsabilità disciplinare, in conseguenza dell'eterogeneità delle condotte suscettibili di essere sanzionate e della irragionevole sottrazione alla sezione disciplinare di ogni potere di apprezzamento sulla inidoneità del magistrato condannato a continuare a svolgere le proprie funzioni.

(4)

**Sulla legittimità costituzionale delle norme che prevedono l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate (c.d. *sugar tax*).**

**Corte costituzionale, 26 marzo 2024, n. 49 – Pres. Barbera, Red. Sciarrone Alibrandi**

E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, commi da 661 a 676, della l. n. 160 del 2019; infatti, non è irragionevole né arbitraria l'introduzione di una specifica tassazione delle bevande analcoliche prodotte con l'aggiunta di sostanze dolcificanti di origine naturale o sintetica, anche in virtù dei risultati, attestati dall'Organizzazione mondiale per la sanità e dagli studi scientifici realizzati nei numerosi Paesi in cui la cd. *sugar tax* viene applicata da tempo.

**La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.**

**La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata da T.a.r. per il Lazio, sez. II, con ordinanza n. 14918 del 2022, oggetto di News UM n. 25 del 17 febbraio 2023.**

**Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa  
per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi  
regionali**

(5)

**Sulla legittimità della destituzione del magistrato amministrativo che imponga agli allievi clausole finalizzate esclusivamente ad ottenere da questi ultimi un'adesione personale assoluta ed acritica.**

[Consiglio di Stato, sezione VII, 27 marzo 2024, n. 2905 – Pres. Franconiero, Est. Castorina](#)

È legittima e proporzionata la sanzione della destituzione per il magistrato amministrativo che, in un corso di preparazione al concorso in magistratura, utilizzi la corrispondenza privata scambiata, con una delle sue allieve, nell'ambito di un rapporto sentimentale; tanto più qualora da tale utilizzo emerga l'uso arbitrario e prevaricante delle conversazioni private, la denigrazione sistematica della donna con riferimenti precisi non solo alle sue generalità ma anche a date, luoghi e persone frequentate, giudizi morali: nessun consenso contrattuale all'utilizzazione dei dati personali può infatti autorizzare una simile utilizzazione, che risulta gravemente lesiva del prestigio della magistratura.

È legittima e proporzionata la sanzione della destituzione per il magistrato amministrativo che, in un corso di preparazione al concorso in magistratura, inserisca nel contratto di formazione clausole che impongono alle allieve un determinato *dress code*, invitando le allieve stesse ad assegnare, al proprio fidanzato o ex fidanzato, un punteggio sulla base di un questionario per determinare il quoziente intellettuale di quest'ultimo e verificare così se la frequentazione tra l'allieva ed il fidanzato potesse proseguire; l'inserimento di tali clausole risulta infatti incompatibile con il prestigio di cui il magistrato deve godere.

È legittima e proporzionata la sanzione della destituzione per il magistrato amministrativo che, in un corso di preparazione al concorso in magistratura,

abbia non solo elaborato, condiviso o comunque preteso l'applicazione di comportamenti privi di alcun plausibile rapporto rispetto all'obiettivo della formazione giuridica; ma abbia in realtà costruito un meccanismo negoziale orientato tutto all'ottenimento di una adesione personale assoluta ed acritica da parte degli allievi, con metodi settari ammantati di scientificità, presentando altresì agli allievi tali previsioni come mezzi necessari per conseguire gli obiettivi di apprendimento promessi: tale condotta è idonea a compromettere i valori connessi alla funzione giudiziaria, nonché il prestigio personale del magistrato.

(6)

**Dilazione temporale del termine per ricorrere nelle procedure di gara ed istanza di accesso documentale.**

[Consiglio di Stato, sezione V, 27 marzo 2024, n. 2882 – Pres. Caringella, Est. Urso](#)

Nelle procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici, l'individuazione della decorrenza del termine per ricorrere dipende, in linea di principio, dal rispetto delle disposizioni sulle formalità inerenti alla informazione ed alla pubblicizzazione degli atti, nonché dalle iniziative dell'impresa che effettui l'accesso informale con una richiesta scritta.

La proposizione dell'istanza d'accesso agli atti di gara comporta, invece, una dilazione temporale del termine per ricorrere, allorché i motivi di ricorso conseguano alla conoscenza dei documenti che completano l'offerta dell'aggiudicatario ovvero delle giustificazioni rese nell'ambito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta.

A fronte di una tempestiva istanza d'accesso, formulata entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il termine per proporre ricorso (il cui *dies a quo* coincide con la data di comunicazione del provvedimento d'aggiudicazione ex art. 120, comma 5, c.p.a.), viene incrementato nella misura di 15 giorni, così pervenendo a un'estensione complessiva pari a 45 giorni.



Nell'evenienza in cui, invece, l'amministrazione aggiudicatrice rifiuti l'accesso oppure impedisca con comportamenti dilatori l'immediata conoscenza degli atti di gara, il termine per l'impugnazione degli atti comincia a decorrere solo da quando l'interessato li abbia conosciuti.

(7)

**Complessiva operazione amministrativa della stazione appaltante e logica integrativa del risultato.**

[Consiglio di Stato, sezione III, 26 marzo 2024, n. 2866 - Pres. Corradino, Est. Tulumello](#)

L'utilizzo da parte della legge di gara del parametro del risultato esplicita e conferma il carattere immanente al sistema della c.d. amministrazione di risultato (che la dottrina ha ricondotto al principio di buon andamento dell'attività amministrativa, già prima dell'espressa affermazione contenuta nell'art. 1 del decreto legislativo, n. 36 del 2023 con specifico riferimento alla disciplina dei contratti pubblici).

Il profilo causale del singolo provvedimento va così analizzato alla luce del collegamento che lo avvince alla complessa vicenda amministrativa, nell'ottica del risultato della stessa.

L'importanza del risultato nella disciplina dell'attività dell'amministrazione non va riguardata ponendo tale valore in chiave antagonista rispetto al principio di legalità, rispetto al quale potrebbe realizzare una potenziale frizione.

Al contrario, come pure è stato efficacemente sostenuto successivamente all'entrata in vigore del richiamato decreto legislativo, n. 36 del 2023, il risultato concorre ad integrare il paradigma normativo del provvedimento e dunque ad ampliare il perimetro del sindacato giurisdizionale piuttosto che diminuirlo, facendo transitare nell'area della legittimità, e quindi della giustiziabilità, opzioni e scelte che sinora si pensava attenessero al merito e fossero come tali insindacabili.

(La sezione assume che l'applicazione al caso di specie dei richiamati principi implica che l'"operazione amministrativa" avuta di mira dalla stazione appaltante, desunta dalla chiara indicazione in tal senso fornita dalla legge di gara, aveva riguardo al fatto che il risultato atteso è la fornitura in opera perfettamente funzionante delle apparecchiature. Ritiene, infatti, che non soddisfa certamente tale requisito la fornitura di apparecchiature che, a fronte dell'apparente minor costo di acquisto, implicano il necessario svolgimento di attività materiali e giuridiche aggiuntive: le quali, oltre ai costi relativi ai corrispettivi per l'acquisto degli ulteriori materiali necessari al funzionamento, comportano altresì dei costi relativi ai tempi e all'impiego delle risorse umane necessarie per il compimento delle relative procedure).

(8)

**Nozione di centro abitato e sua rilevanza urbanistica.**

[Consiglio di Stato, sezione II, 22 marzo 2024 n. 2798 – Pres. ff. Sabato, Est. Manzione –](#)

La nozione di centro abitato trova riscontro nell'art. 3 del nuovo codice della strada, che, in un'ottica finalistica di diversificazione delle regole di circolazione stradale, lo identifica in un "insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine".

Lo stesso va, dunque, individuato nella situazione di fatto costituita dalla presenza di un aggregato di case continue e vicine, comunque suscettibile di espansione, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili.

La sua rilevanza urbanistica discende, peraltro, dalla legge n. 765 del 1967 (cosiddetta legge ponte) che, introducendo l'art. 41-*quinquies* nella l. n. 1150 del 1942, lo utilizza quale concetto per disciplinare l'edificazione nei comuni privi di piano regolatore o di programma di fabbricazione e, quindi, dal d.m. 1° aprile 1968, n. 1404, in ordine alle distanze dell'edificazione dal nastro stradale.

(9)

***Ne bis in idem* europeo e provvedimenti sanzionatori dell'AGCM.**

[Consiglio di Stato, sezione VI, 22 marzo 2024, n. 2791 – Pres. Simonetti, Est. Cordì](#)

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato per pratiche commerciali sleali possono rientrare nell'ambito applicativo dell'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea qualora tali sanzioni, benché qualificate come amministrative dalla normativa nazionale, perseguano una finalità repressiva e presentino un elevato grado di severità.

2. Ai sensi dell'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, affinché si possa ritenere che una decisione abbia statuito in via definitiva sui fatti sottoposti ad un secondo procedimento, è necessario che tale decisione sia divenuta inoppugnabile o che, ove sottoposta a giudizio, sia stata confermata per prima rispetto alla decisione del secondo procedimento.

3. L'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, opera solo in relazione alle sanzioni di natura sostanzialmente penale, con la conseguenza che la decisione definitiva di un'autorità giurisdizionale o amministrativa – dello stesso o di altro Stato membro dell'Unione europea - sui medesimi fatti e sulle stesse persone non preclude l'esercizio da parte dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato degli ulteriori poteri conferiti dall'ordinamento a tutela dei consumatori. Di conseguenza:

a) qualora la decisione di un'altra Autorità, adottata successivamente divenga definitiva prima del provvedimento adottato in precedenza dall'A.G.C.M. a tutela dei consumatori ma non ancora definitivo in quanto sub iudice, l'applicazione – ove ne ricorrano i presupposti - del principio del *ne bis in idem* non potrà, comunque, invalidare nel giudizio le parti di tale

provvedimento che costituiscono esercizio di poteri, di tipo inibitorio o conformativo, diversi da quello sanzionatorio di natura penale;

b) qualora una decisione definitiva di un'altra Autorità intervenga prima dell'avvio o della conclusione del procedimento dell'A.G.C.M. a tutela dei consumatori, all'A.G.C.M. non sono, comunque, preclusi né l'avvio né la conclusione di tale procedimento per l'esercizio di poteri diversi da quello sanzionatorio.

4. Il principio del ne bis in idem di cui all'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea vieta un cumulo tanto di procedimenti quanto di sanzioni aventi natura penale ai sensi di tale articolo per gli stessi fatti e nei confronti di una stessa persona, e, pertanto, non opera per un soggetto, anche solo formalmente, diverso dalla parte di quel procedimento.

5. L'articolo 50 della Carta della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, opera solo con riferimento a fatti che integrano un'infrazione al diritto dell'Unione nonché alle corrispondenti disposizioni del diritto di tale Stato membro, e, pertanto, occorre verificare se la disposizione applicata abbia lo scopo di attuare una disposizione del diritto dell'Unione, quale sia il suo carattere e se essa persegua obiettivi diversi da quelli contemplati dal diritto dell'Unione, anche se è in grado di incidere indirettamente su quest'ultimo, nonché se esista una normativa di diritto dell'Unione che disciplini specificamente la materia o che possa incidere sulla stessa.

6. Il criterio rilevante per l'applicazione dell'articolo 50 della Carta della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, come interpretato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea, è quello dell'identità dei fatti materiali, intesi come esistenza di un insieme di condotte e circostanze concrete inscindibilmente collegate tra loro che hanno condotto all'assoluzione o alla condanna definitiva dell'interessato; di conseguenza, il Giudice nazionale è chiamato a verificare l'identità di tali fatti e non anche la sussistenza di mere analogie o affinità, accertando in particolare che la decisione di altra autorità, dello stesso o di altro Stato membro, divenuta definitiva per prima, abbia verificato in modo effettivo tutti gli elementi,

territoriali ed extraterritoriali, e li abbia posti a fondamento della decisione assunta.

(10)

**Impianto di trattamento dei rifiuti e monitoraggio del quantitativo delle sostanze pericolose presenti.**

[Consiglio di Stato, sezione IV, ordinanza 21 marzo 2024, n. 2789 - Pres. Lopilato, Est. Conforti](#)

Sono rimesse alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali:

1) se la definizione di “presenza di sostanze pericolose” di cui all'art. 3, n. 12, della direttiva 2012/18/UE osti ad una prassi secondo la quale la previsione dei quantitativi di sostanze pericolose presenti all'interno di un impianto di trattamento dei rifiuti sia rimessa ad una procedura operativa implementata dal gestore (ed eventualmente recepita dall'autorizzazione di cui all'art. 23 della direttiva 2008/98/CE o di cui all'art. 4 della direttiva 2010/75/UE), la quale, qualificando i rifiuti come miscele ai sensi dell'art. 3, n. 11, della direttiva 2012/18/UE, contempra il costante monitoraggio del quantitativo delle sostanze pericolose presenti all'interno dell'impianto e garantisca il non superamento della soglia inferiore e della soglia superiore rispettivamente previste nella colonna 2 e nella colonna 3 dell'allegato 1 alla direttiva 2012/18/UE;

2) se l'art. 7 della direttiva 2012/18/UE, che prevede che il gestore sia obbligato a trasmettere una notifica all'autorità competente contenente le informazioni elencate nell'art. 7, paragrafo 1, della medesima direttiva, interpretato alla stregua dei principi di concorrenza e di libertà di stabilimento, osti ad una norma quale quella dell'art. 13, commi 1, 2 e 5, del d.lgs. n. 105 del 2015 che prevede che la comunicazione delle informazioni

debba avvenire esclusivamente mediante “una notifica, redatta secondo il modulo riportato in allegato 5” (comma 1), “sottoscritta nelle forme dell'autocertificazione secondo quanto stabilito dalla disciplina vigente” (comma 2), “trasmessa dal gestore ai destinatari di cui al comma 1 in formato elettronico utilizzando i servizi e gli strumenti di invio telematico messi a disposizione attraverso l'inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti di cui all'articolo 5, comma 3” oppure “esclusivamente via posta elettronica certificata firmata digitalmente” (comma 5), escludendo una modalità di comunicazione effettuata attraverso “una procedura operativa implementata dal gestore”, che contempri il costante monitoraggio del quantitativo delle sostanze pericolose presenti all'interno dell'impianto e garantisca il non superamento della soglia inferiore e della soglia superiore rispettivamente previste nella colonna 2 e nella colonna 3 dell'allegato 1 alla direttiva 2012/18/UE”.

**La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario**

(11)

**Sulla natura giuridica dell'atto di disposizione dell'Ispettorato del lavoro per i casi di violazione del CCNL e sulla relativa giurisdizione.**

**[Consiglio di Stato, sezione III, 21 marzo 2024, n. 2778 – Pres. Greco, Est. Ferrari](#)**

L'atto di disposizione che il personale ispettivo dell'ispettorato del lavoro può adottare nei confronti del datore di lavoro per violazione del CCNL ha la natura di provvedimento amministrativo a contenuto ordinatorio, espressione di un potere pubblicistico che la norma definisce “immediatamente esecutivo”, ovvero efficace e vincolante per il destinatario, il quale deve necessariamente conformarsi alle statuizioni contenute nello stesso, pena l'applicazione di una sanzione pecuniaria per il caso di

eventuale inottemperanza. Corollario obbligato di tale premessa è che il potere esercitato dagli ispettori del lavoro ai sensi dell'art. 14, d.lgs. n. 124 del 2004 si manifesta con un provvedimento amministrativo che ha i connotati della definitività e della immediata lesività per la parte alla quale lo stesso è indirizzato e che, in quanto tale, è impugnabile dinanzi al giudice amministrativo.

(12)

**Ancora sul contrasto con il diritto unionale delle proroghe delle concessioni demaniali marittime.**

[Consiglio di Stato, sezione VII, 19 marzo 2024, n. 2679 – Pres. Lipari, Est. Bruno](#)

Le norme legislative nazionali che hanno disposto la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative - compresa la moratoria introdotta in correlazione con l'emergenza epidemiologica da covid-19 dall'art. 182, comma 2, d.l. n. 34 del 2020, convertito in l. n. 77 del 2020 - sono in contrasto con il diritto unionale e, segnatamente, con l'art. 49 TFUE e con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE; tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione.

(13)

**Sull'inammissibilità dell'azione surrogatoria nel giudizio amministrativo.**

[Consiglio di Stato, sezione V, 18 marzo 2024, n. 2606 – Pres. De Nictolis, Est. Quadri](#)

Il ricorso da parte del creditore del soggetto direttamente leso dal provvedimento amministrativo si traduce in una sorta di azione surrogatoria che, nel giudizio amministrativo, in cui la legittimazione all'azione

presuppone l'esistenza di un interesse giuridicamente protetto in via diretta in capo al soggetto che la propone, è inammissibile.

(14)

**È illegittima l'ordinanza che impone l'affissione del crocifisso in tutti gli edifici pubblici.**

[Consiglio di Stato, sezione II, 18 marzo 2024, n. 2567 – Pres. Franconiero, Est. Zeuli](#)

È illegittimo per difetto di attribuzione l'ordinanza contingibile e urgente adottata da un sindaco che ordina l'immediata affissione del crocifisso in tutti gli edifici pubblici con l'urgenza di "preservare le attuali tradizioni ovvero mantenere negli edifici pubblici ...la presenza del crocifisso quale simbolo fondamentale dei valori civili e culturali del nostro paese", non ravvisandosi alcuno dei presupposti che giustificano l'adozione di tale tipologia di provvedimento.

(15)

**Giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario e profili di giurisdizione.**

[Consiglio di Stato, sezione II, ordinanza 15 marzo 2024, n. 2556 - Pres. Saltelli, Est. Frigida](#)

Ai sensi dell'art. 99, comma 1, c.p.a., si deferiscono all'Adunanza plenaria le seguenti questioni di diritto:

a) se debba considerarsi comunque appartenente alla giurisdizione del giudice amministrativo, anche in considerazione della accennata natura bifasica del procedimento giurisdizionale di liquidazione del compenso, il



giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario emanato dallo stesso giudice amministrativo;

b) in caso di risoluzione positiva della questione sub a), quale sia l'individuazione della normativa applicabile, dal momento che non risulta *prima facie* compatibile col processo amministrativo il rito di cui all'art. 15 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, richiamato dall'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e in particolare se vada seguito il rito in udienza pubblica o in camera di consiglio;

c) ovvero, sempre in caso di risoluzione positiva della questione sub a), se debba essere applicato in quanto compatibile (e nella misura in cui sia compatibile col processo amministrativo) l'art. 15 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150.

**La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario**

(16)

**Su un caso di uso improprio dell'ordinanza contingibile e urgente.**

**[Consiglio di Stato, sezione IV, 12 marzo 2024, n. 2395 – Pres. Lopilato, Est. Carpino](#)**

È illegittimo l'utilizzo dello strumento dell'ordinanza contingibile e urgente quale metodo di soluzione e perimetrazione degli ambiti di competenza della regione e dei consorzi di bonifica in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria di un corpo idrico (e, dunque, per la soluzione di controversie istituzionali) per assenza sia del presupposto dell'urgenza, sia della contingibilità.

(17)

**Sull'onere incombente sul ricorrente per ottenere l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.**

**[Consiglio di Stato, sezione II, 7 marzo 2024, n. 2251 – Pres. Saltelli, Est. Cocomile](#)**

L'onere probatorio minimo, secondo un criterio di normalità e buona fede, ai fini della concessione dell'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami richiesta dall'interessato, consiste nell'aver dimostrato di essersi attivato al fine di ottenere l'indirizzo di almeno uno dei partecipanti inseriti in graduatoria.

**(18)**

**Deferita alla plenaria la questione della decadenza del titolo edilizio e regime giuridico delle opere parzialmente eseguite e non successivamente completate.**

**[Consiglio di Stato, sezione II, sentenza non definitiva 7 marzo 2024, n. 2228 – Pres. Simeoli, Est. Boscarino](#)**

E' rimesso all'Adunanza plenaria il quesito su quale sia la disciplina giuridica applicabile alle opere parzialmente eseguite in virtù di un titolo edilizio decaduto e che non siano state oggetto di intervento di completamento in virtù di un nuovo titolo edilizio.

Da un lato, la giurisprudenza dominante ha ritenuto che la decadenza dal titolo edilizio per mancata ultimazione dei lavori nei termini - cioè per fatto imputabile al titolare e relativo alle modalità di utilizzo /inutilizzo del titolo - ha efficacia *ex nunc* e non *ex tunc* e, quindi, non implica l'obbligo di disporre la demolizione delle opere realizzate nel periodo di validità del titolo edilizio (le quali, perciò, non possono essere ritenute abusive) - ove queste risultino conformi al progetto approvato con il permesso di costruire - ma comporta semplicemente la necessità, per il titolare decaduto, di chiedere un nuovo permesso per l'esecuzione delle opere non ancora ultimate.

Con la conseguenza che, in mancanza di proroga o rinnovo del titolo, gli interventi effettuati successivamente alla decadenza del titolo risultano abusivi, il che comporta la legittimità dell'ordine di demolizione solo per quanto realizzato successivamente all'intervenuta decadenza, ma non per quanto realizzato in precedenza.

Dall'altro, l'art. 38 del d.P.R. 380 del 2001 si ispira ad un principio di tutela degli interessi del privato, mirando ad introdurre un regime sanzionatorio più mite proprio per le opere edilizie conformi ad un titolo abilitativo successivamente rimosso, rispetto ad altri interventi abusivi eseguiti sin dall'origine in assenza di titolo, sì da ottenere la conservazione del bene.

**La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario**

**(19)**

**Sul risarcimento del danno in caso di annullamento dell'interdittiva antimafia.**

**[Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, 28 marzo 2024, n. 233 – Pres. De Francisco, Est. Caleca](#)**

La p.a., in materia di interdittiva antimafia, gode di un'ampia discrezionalità, e ciò comporta il riconoscimento del beneficio dell'errore scusabile, con conseguente esclusione della colpa e, quindi, della responsabilità dell'amministrazione, nelle ipotesi in cui le acquisizioni informative, trasmesse al prefetto dagli organi di polizia, risultano astrattamente idonee a formulare un giudizio plausibile sul tentativo di infiltrazione mafiosa, in quanto oggettivamente significative di intrecci e collegamenti tra l'organizzazione criminale e l'amministrazione dell'impresa, ancorché vengano giudicate, in concreto, insufficienti a giustificare e a legittimare la misura dell'interdittiva.

(20)

**Ancora sulla legittimazione ad agire.**

[Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale., 18 marzo 2024, n. 218 – Pres. Giovagnoli, Est. Cogliani](#)

È inammissibile il ricorso promosso da un centro sportivo avverso il provvedimento di un comune che consente ad un'associazione sportiva la realizzazione di ulteriori attrezzature rispetto ad altri impianti sportivi esistenti qualora non si possa ritenere dimostrata la condizione della *vicinitas* secondo l'accezione chiarita dall'Adunanza plenaria n. 22 del 2021.

(21)

**Sulla giurisdizione in caso di domanda di condanna degli amministratori di un comune, ed in via subordinata del comune stesso.**

[T.a.r. per la Sicilia, Catania, sezione III, ordinanza 21 marzo 2024, n. 1120 – Pres. Lento, Est. Ventura](#)

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia con cui la ricorrente chiede la condanna di persone fisiche (amministratori e funzionari del comune) contrattualmente obbligate, in forza del disposto di cui all'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, nei confronti della ricorrente stessa a corrispondere il prezzo di stima dell'impianto di illuminazione votiva del cimitero comunale, oltre agli interessi moratori ed, in via meramente subordinata, per il caso in cui il giudice avesse ritenuto regolarmente instaurato il rapporto obbligatorio con il comune, chiede la condanna di quest'ultimo, e, in via ulteriormente subordinata, la domanda di condanna del comune per ingiustificato arricchimento o a titolo risarcitorio; infatti, le domande principali concernono posizioni di diritto soggettivo, senza che si verta in nessuna delle fattispecie di giurisdizione esclusiva; e quanto alla

domanda risarcitoria, sussiste sì la giurisdizione del giudice amministrativo ma occorre comunque sospendere il giudizio in attesa della decisione sul proposto regolamento di giurisdizione ed, eventualmente, delle ulteriori fasi del giudizio, in quanto vanno prima scrutinate le domande principali.

(22)

**Sulla giurisdizione in caso di acquisto della cittadinanza per matrimonio.**

[T.a.r. per la Sicilia, Catania, sezione IV, ordinanza 13 marzo 2024, n. 984 – Pres. Leggio, Est. Spampinato](#)

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia con cui ci si duole del diniego, da parte del prefetto, della concessione della cittadinanza a causa della cessazione del vincolo di coniugio; infatti, la concessione della cittadinanza per matrimonio attiene ad una posizione di diritto soggettivo, che affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell'esercizio, da parte della p.a., del potere discrezionale di valutare l'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto, di cui ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c), della l. n. 91 del 1992. Poiché tale valutazione è del tutto eventuale, qualora tali comprovati motivi non sussistano la posizione del richiedente è di diritto soggettivo e la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.

(23)

**Sulla non manifesta infondatezza della q.l.c. della legge regionale siciliana che attribuisce alla giunta regionale siciliana la competenza a determinare le tariffe del servizio idrico.**

[T.a.r. per la Sicilia, sezione I, 11 marzo 2024, n. 953 e 954 – Pres. Veneziano, Est. Cappellano](#)

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quinquies* della legge della regione Sicilia n. 19 del 2015, per violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e s), Cost., atteso che tali norme assegnano all'organo politico regionale la competenza a determinare la tariffa e lo schema regolatorio del servizio di approvvigionamento idrico, violando così la competenza dello Stato.

**La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario**

## Consiglio di Stato – Pareri

(24)

**Parere negativo sullo schema di decreto delegato per la riforma del sistema dei controlli e delle sanzioni in relazione allo svolgimento di attività economiche.**

**[Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, 28 marzo 2024, n. 440, Pres. Barra Caracciolo, Est. Grasso](#)**

Il Consiglio di Stato - nell'esprimere parere negativo sullo schema di decreto delegato per la riforma del sistema dei controlli e delle sanzioni in relazione allo svolgimento di attività economiche – mette a fuoco, dal punto di vista del procedimento, il regime delle proposte normative pluristrutturate, evidenziando al contempo, sul piano sostanziale, la necessità: i) di circoscrivere in modo logico e continente le deroghe all'applicazione della nuova disciplina; ii) di mettere a sistema le nuove disposizioni con la legge fondamentale sul procedimento (n. 241 del 1990), con la legge generale sulle sanzioni amministrative (n. 689 del 1981) e con i correlati principi costituzionali ed eurounitari (*Engel criteria*); iii) di prevenire la

privatizzazione, sia pure parziale, del sistema dei controlli; iv) di dettagliare nonché rendere trasparenti e condivisi i criteri di applicazione di algoritmi e intelligenza artificiale.

(25)

**Progetto del nuovo ospedale Galliera ed aspetti problematici di compatibilità urbanistica.**

[Consiglio di Stato, sezione I, parere 7 marzo 2024, n. 284 – Pres. F.F. Puliatti, Est. Vaccaro](#)

Il Consiglio di Stato si pronuncia sulla compatibilità urbanistica del progetto del nuovo ospedale Galliera.

Sul punto della richiesta verifica della conformità della nuova costruzione assentita, con le previsioni della zona FF di PUC, quello che rileva non è solo o tanto la ricostruzione offerta dal comune resistente nell'elaborato "verifica analitica dei servizi", quanto il quadro normativo esistente alla data di adozione della variante contestata.

Difatti, la legge regionale n. 36 del 1997, nel testo vigente dal 10 dicembre 2016 ad oggi, prevede, all' art. 44, comma 1, che "costituiscono varianti al PUC e al PUC semplificato le modifiche non rientranti nei margini di flessibilità o nell'aggiornamento di cui all'articolo 43; le varianti sono adottate ed approvate secondo la procedura stabilita agli articoli 38 o 39 a seconda del tipo di PUC da variare. (..)"; l'art. 43 della medesima legge stabilisce invece, al comma 3, che "costituiscono aggiornamento al PUC (..) lett. a) le modifiche della tipologia dei servizi pubblici o di interesse pubblico di livello comunale localizzati (..) nonché la localizzazione di nuovi servizi pubblici o di interesse pubblico di livello comunale;"

Così ricostruito il quadro regionale di riferimento, si ritiene che il progetto in esame s'inserisca legittimamente nel contesto normativo delineato dalla normativa statale e regionale.

(Nella fattispecie in esame, la sezione osserva poi che gli aspetti eminentemente attinenti all'offerta sanitaria non siano strettamente collegati alla progettazione dell'ospedale; che pertanto, le specifiche censure sul numero dei posti letto, previsti in riduzione rispetto ad una prima analisi progettuale, nel progetto esaminato dalla conferenza di servizi, le cui determinazioni conclusive vengono qui impugnate, non siano meritevoli di accoglimento; che le previsioni di "verde esistente", risultano coerenti e correttamente dimensionate rispetto alle percentuali del verde da rispettare, incluso il verde accessibile).

## **Normativa e altre novità di interesse**

**(26)**

**[Decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 44](#) - Attuazione della legge 17 giugno 2022, n. 71, recante deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (G.U., serie generale, n. 81 del 6 aprile 2024).**

**(27)**

**[Decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 45](#) - Disposizioni per il riordino della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 giugno 2022, n. 71 (G.U., serie generale, n. 81 del 6 aprile 2024).**

**(28)**



[Decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41](#) – Disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza (in G.U., serie generale, n. 78 del 3 aprile 2024).

(29)

[Decreto legge 29 marzo 2024, n. 39](#) – Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria (in G.U., serie generale, n. 75 del 29 marzo 2024).